

Studio Patrizia Riva


Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Professore Associato UPO - Ph.D. - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Ambra Garelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Simone Accettura	Dottore Commercialista
Sara Redaelli	Dottore in Economia e Commercio
Carlo D'Addato	Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione
Greta De Lucia	Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione
Ylenia Fagaraz	Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione

Informativa n. 1 del 10.01.2022

OGGETTO: Principali novità della Legge di Bilancio 2022

Soggetti interessati



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	5
2. MODIFICA ALLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – Articolo 1, Comma 2.....	5
3. TRATTAMENTO INTEGRATIVO - Articolo 1, Comma 3.....	7
4. ADDIZIONALI IRPEF – Articolo 1, Commi 5-7.....	7
5. ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE – Articolo 1, Comma 8.....	8

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

6.	MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX – Articolo 1, Comma 10	8
7.	SUGAR TAX E PLASTIC TAX – Articolo 1, Comma 12.....	8
8.	ALiquota IVA PER PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE – Articolo 1, Comma 13.....	8
9.	ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI – Articolo 1, Comma 24.....	9
10.	PROROGA DELLA DETASSAZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI – Articolo 1, Comma 25	9
11.	POTENZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (P.I.R.) – Articolo 1, Commi 26 e 27	9
12.	PROROGHE IN TEMA DI BONUS EDILI E SUPERBONUS – Articolo 1, Comma 28.....	9
13.	SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO – Articolo 1, Comma 29	11
14.	MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI – Articolo 1, Comma 30	11
15.	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE – Articolo 1, Commi 31-36.....	12
16.	PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Articolo 1, Comma 37.....	13
17.	PROROGA BONUS VERDE – Articolo 1, Comma 38	13
18.	MODIFICHE AL BONUS FACCIATE - Articolo 1, Comma 39	13
19.	ABROGAZIONE DEL DL 157 DEL 2021 - Articolo 1, Comma 41	14
20.	DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Articolo 1, Comma 42	14
21.	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” - Articolo 1, Comma 44	15
22.	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO - Articolo 1, Comma 45	15
23.	RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” - Articolo 1, Commi 47 e 48	16
24.	FONDO GARANZIA PMI - Articolo 1, Commi 53-58	16
25.	GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - Articolo 1, Comma 59	16
26.	GARANZIA GREEN - Articolo 1, Commi 60 e 61	17

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

27. PROROGA FONDO GASPARRINI - Articolo 1, Comma 62.....	17
28. INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE - Articolo 1, Comma 70	17
29. CESSAZIONE DEL "BONUS AGGREGAZIONI" - Articolo 1, Comma 71.....	18
30. INCREMENTO LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO - Articolo 1, Comma 72.....	19
31. REDDITO DI CITTADINANZA - Articolo 1, Commi 73-84	19
32. PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE - Articolo 1, Comma 151	20
33. DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI - Articolo 1, Comma 155	20
34. BONUS MEZZOGIORNO - Articolo 1, Comma 175	21
35. TAX CREDIT LIBRERIE - Articolo 1, Comma 351	21
36. BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI - Articolo 1, Commi 373 e 374.....	21
37. FONDO EDITORIA - Articolo 1, Commi 375-377	22
38. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI - Articolo 1, Comma 378.....	22
39. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE - Articolo 1, Commi 478 e 479.....	22
40. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI - Articolo 1, Commi 622-624.....	23
41. CANCELLAZIONE DEL "CASHBACK" - Articolo 1, Commi 637-644	23
42. INAPPLICABILITA' VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI VERSAMENTO - Articolo 1, Comma 653.....	24
43. PROROGA ENTRATA IN VIGORE NORME IVA DI CUI AL DL 146 DEL 2021 - Articolo 1, Comma 683.....	24
44. ESONERO CANONE UNICO - Articolo 1, Commi 706 e 707.....	24
45. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - Articolo 1, Comma 711	24
46. CREDITO D'IMPOSTA FILTRAGGIO ACQUA - Articolo 1, Comma 713	25
47. SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIIQ) - Articolo 1, Comma 718.....	25
48. CREDITO D'IMPOSTA PER FRUIRE DI ATTIVITA' FISICA ADATTATA - Articolo 1, Comma 737	26

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

49. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI - Articolo 1, Comma 743	26
50. RIENTRO DI CERVELLI - Articolo 1, Comma 763	26
51. CREDITO D'IMPOSTA FONTI RINNOVABILI - Articolo 1, Comma 812	26
52. ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO - Articolo 1, Comma 913	27
53. SOSPENSIONE TERMINI PER LE SOCIETA' E LE FEDERAZIONI SPORTIVE - Articolo 1, Commi 923 e 924 ...	27
54. SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DI LIBERI PROFESSIONISTI - ARTICOLO 1, COMMII 927-944	27

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. INTRODUZIONE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio per il 2022.

Di seguito, in ordine di articolo, vengono sinteticamente riportate le principali norme fiscali.

Sommario

2. MODIFICA ALLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE – Articolo 1, Comma 2

Nuove aliquote IRPEF

Viene modificato il primo comma dell'articolo 11, del DPR n. 917 del 1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni IRPEF di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%

Altre Detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06



e-mail: info@studio-riva.com

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

- c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al primo punto, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Vengono, inoltre, rimodulate le detrazioni per redditi assimilati al lavoro dipendente e autonomo – anche occasionale – e redditi delle imprese minori, come di seguito riportato:

- a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06



e-mail: info@studio-riva.com

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

3. TRATTAMENTO INTEGRATIVO - Articolo 1, Comma 3

Bonus 100 euro 2022: redditi fino a 15 mila euro

Si riduce a 15 mila euro il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui.

Bonus 100 euro 2022: redditi tra 15 mila e 28 mila euro

Il trattamento integrativo è riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, a condizione che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tale caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate dalla norma e l'imposta lorda.

Bonus 100 euro 2022: addio all'ulteriore detrazione

Viene abrogato il comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Sommario

4. ADDIZIONALI IRPEF – Articolo 1, Commi 5-7

Al fine di conformarsi alla nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta IRPEF viene differito al 31 marzo 2022, rispetto al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto riguarda le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esse provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF entro il 13 maggio 2022.

Viene altresì previsto che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, per lo stesso motivo.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5. ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE – Articolo 1, Comma 8

Dal periodo d'imposta 2022 sono **esentate dall'IRAP** le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Sommario

6. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX – Articolo 1, Comma 10

È prevista una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.

Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.

Sommario

7. SUGAR TAX E PLASTIC TAX – Articolo 1, Comma 12

Viene prorogata al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

Sommario

8. ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE – Articolo 1, Comma 13

Viene ridotta l'aliquota Iva al 10% per i prodotti assorbenti e tamponi destinati all'igiene intima femminile diversi da quelli compostabili o lavabili.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

9. ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI – Articolo 1, Comma 24

Viene estesa all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Sommario

10. PROROGA DELLA DETASSAZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI – Articolo 1, Comma 25

È estesa al periodo d'imposta 2022 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Sommario

11. POTENZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (P.I.R.) – Articolo 1, Commi 26 e 27

Per i PIR costituiti entro il 31.12.2019 vengono aumentati i limiti all'investimento da 30.000 a 40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro.

Con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 01.01.2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, è prevista l'esclusione dei seguenti vincoli:

- ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario";
- ciascun PIR non può avere più di un titolare.

Sommario

12. PROROGHE IN TEMA DI BONUS EDILI E SUPERBONUS – Articolo 1, Comma 28

È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, per edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga

Pag. 9

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

dell'agevolazione al 2025, con una **progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1.01.2022.

È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione), l'agevolazione fiscale spetta soltanto per le spese sostenute **entro il 31.12.2022** a condizione che alla data del **30.06.2022** siano stati effettuati lavori **per almeno il 30%** dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

13. SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO – Articolo 1, Comma 29

- si proroga agli anni **2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- si proroga al **31 dicembre 2025** la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Inoltre, sono state trasfuse nella legge di bilancio alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, noto come Decreto Anti Frode.

Più in particolare, viene confermato l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Tuttavia, sono esclusi da tale obbligo:

- gli interventi di **c.d. edilizia libera**
- gli interventi di importo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

È stato infine chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Sommario

14. MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI – Articolo 1, Comma 30

L'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, può **sospendere** per un periodo non superiore a **trenta giorni**, le comunicazioni che presentano **profili di rischio** individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti di seguito indicati:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- **coerenza e regolarità dei dati** indicati nelle comunicazioni di cessione del credito, con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai **crediti oggetto di cessione** e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe **cessioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Dopo i controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate **due** possono essere le **situazioni** che si manifestano:

- se risultano **confermati i rischi** di cui si è detto, la **comunicazione** di cessione del credito si considera **non effettuata** e l'amministrazione finanziaria, fermo restando l'ordinario potere di controllo, procede al **controllo di tutti i crediti**;
- se, invece, i **rischi non sono confermati, oppure** vi è il **decorso** del periodo di **trenta giorni**, la comunicazione è **efficace** e produce i suoi effetti.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non procedono all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Sommario

15. CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE – Articolo 1, Commi 31-36

L'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione in materia di IVA, con riferimento:

- alle agevolazioni sul Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, erogati dalla Agenzia delle entrate, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Per il recupero degli importi, viene disposto che l'Agenzia delle entrate procede con un **atto di recupero**, il quale deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Con il medesimo atto sono irrogate le sanzioni e sono applicati gli interessi.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

Sommario

16. PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – Articolo 1, Comma 37

Vengono prorogate al **31 dicembre 2024** le agevolazioni che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Per quest'ultima spesa si precisa che devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. L'importo massimo detraibile è pari ad euro 10.000 per l'anno 2022, e ad euro 5.000 per l'anno 2023.

Sommario

17. PROROGA BONUS VERDE – Articolo 1, Comma 38

È prorogato fino al **31 dicembre 2024**, l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Sommario

18. MODIFICHE AL BONUS FACCIATE - Articolo 1, Comma 39

Viene prorogato il così detto "bonus facciate" anche nel 2022 ma con una detrazione ridotta al **60%** delle spese sostenute, anziché del 90% come avvenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

19. ABROGAZIONE DEL DL 157 DEL 2021 - Articolo 1, Comma 41

Viene abrogato il c.d. decreto "anti-frode". Le varie norme sono state replicate dalla presente legge di bilancio (si vedano commi precedenti).

Sommario

20. DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Articolo 1, Comma 42

Viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella **misura del 75%**, da ripartire in cinque quote annuali, ed è calcolata su ammontari non superiori ai seguenti:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui sopra spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Facendo presente che ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti al DM n. 236 del 1989, attraverso una modifica all'articolo 121 del DL n. 34 del 2019 viene disposto che anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche si applica l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

21. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI "TRANSIZIONE 4.0" - Articolo 1, Comma 44

Per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi c.d. **beni materiali**, se effettuati dal 2023 al 2025, spetta un credito d'imposta:

- del 20%, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,
- del 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,
- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali**, spetta un credito d'imposta:

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (norma già in vigore),
- del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024,
- del 10% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

Sommario

22. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO - Articolo 1, Comma 45

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 20% e nel limite massimo annuale di euro 4 milioni. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite massimo annuale di euro 5 milioni.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d'imposta 2022 e 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d'imposta 2024 e 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

23. RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - Articolo 1, Commi 47 e 48

La "nuova Sabatini" viene rifinanziata:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
- 120 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2024 al 2026,
- 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Viene stabilito che il contributo sia erogato in più quote o, in caso di finanziamento non superiore ad euro 200.000, su opzione in un'unica soluzione.

Sommario

24. FONDO GARANZIA PMI - Articolo 1, Commi 53-58

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** l'operatività del Fondo garanzia PMI, che sostiene la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene anche però disposto che:

- la garanzia **non sia più a carattere gratuito**, in quanto a partire dal 1° aprile 2022 sarà richiesto il pagamento di una specifica commissione da versare al Fondo;
- dal 1° gennaio 2022 **la garanzia copra l'80%** dei finanziamenti fino ad euro **30 mila**.

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di euro 100 milioni della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti fino ad euro 30.000 a favore degli enti non commerciali.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 vengono solo parzialmente ripristinate le modalità operative del Fondo che potrà garantire, per singola impresa, l'importo massimo di euro 5 milioni.

Sommario

25. GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - Articolo 1, Comma 59

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale la Cassa Deposito Prestiti SpA (CDP) può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

garanzie rilasciate dalla stessa CDP su finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito a imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza COVID-19.

Vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 le norme sull'intervento straordinario della SACE a titolo di garanzia a supporto della liquidità delle imprese che sono state colpite dalle misure di contenimento del COVID-19.

Sommario

26. GARANZIA GREEN - Articolo 1, Commi 60 e 61

Intervenendo sull'articolo 64, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, vengono modificate le modalità di determinazione delle risorse destinate al fondo per il "Green New Deal" italiano che sono destinate a coprire le garanzie concesse da SACE SpA per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili.

Sommario

27. PROROGA FONDO GASPARRINI - Articolo 1, Comma 62

L'operatività del "Fondo Gasparrini", ossia il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, viene ora prorogata fino al 31 dicembre 2022.

La **sospensione delle rate del mutuo** per la prima casa potrà essere richiesta non solo dai **lavoratori dipendenti**, ma anche dai **lavoratori autonomi**, dai professionisti e dagli imprenditori, a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o delle restrizioni dell'attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Sommario

28. INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE - Articolo 1, Comma 70

Novità in tema di incentivi alle aggregazioni tra imprese, ossia quelle agevolazioni che, in generale, consentono al soggetto che risulta da un'operazione di aggregazione aziendale realizzata attraverso fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, di trasformare

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

in credito d'imposta una parte delle attività per imposte anticipate, così dette "DTA" (deferred tax asset), riferite a perdite fiscali e a eccedenze ACE.

In particolare, viene innanzitutto estesa l'operatività delle norme al **30 giugno 2022** e viene altresì modificato il limite di DTA trasformabili in credito d'imposta, pari ora al minore importo tra 500 milioni di euro e:

- il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione,
- ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al fine di determinare i limiti di DTA trasformabili in credito d'imposta si devono considerare le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato che risulta essere disponibile.

Viene anche stabilito che in presenza di opzione per il consolidato nazionale, per la trasformazione in credito d'imposta delle DTA dopo l'utilizzo della eccedenza ACE rilevano, se esistenti, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante.

In presenza di controllo societario l'incentivo si applica se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie che siano diverse da quelle in oggetto, avvenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, ed a condizione che le medesime abbiano (avuto) efficacia giuridica entro due anni dall'acquisizione del controllo.

Sommario

29. CESSAZIONE DEL "BONUS AGGREGAZIONI" - Articolo 1, Comma 71

Viene **anticipata al 31.12.2021** la cessazione del così detto "bonus aggregazione" in ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

30. INCREMENTO LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO - Articolo 1, Comma 72

A decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene ora stabilito a regime nella misura di **2 milioni di euro**.

Sommario

31. REDDITO DI CITTADINANZA - Articolo 1, Commi 73-84

Viene principalmente disposto, in tema di reddito di cittadinanza (RdC), quanto segue:

- con riferimento ai requisiti patrimoniali, per i beni che sono detenuti all'estero, l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti dichiarati per il reddito di cittadinanza;
- il RdC si configura come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità dello stesso;
- la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS è considerata equivalente ad una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- il numero di offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere viene portato da tre a due. In merito alla congruità dell'offerta, essa è definita congrua se l'offerta avviene entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta della prima offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio dello Stato se si tratta di seconda offerta. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o a tempo parziale, si ritiene offerta congrua quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta;
- viene abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro;
- i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori del RdC residenti nel Comune stesso, per la partecipazione a progetti a titolarità comuni. La partecipazione è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche;
- per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei Comuni, essi devono fare verifiche sostanziali e controlli anagrafici, a campione, sulla

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06



e-mail: info@studio-riva.com

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso al RdC. A tale scopo l'INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti;

- l'INPS verifica preventivamente e tempestivamente i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati nella domanda di accesso al RdC, in base alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'INPS stessa. L'INPS comunica ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti e i Comuni, entro 120 giorni, devono effettuare i controlli. Durante tale termine il pagamento delle somme viene sospeso. Decorso il predetto termine, se l'esito della verifica non è comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto;
- vi è la decadenza dal RdC quando uno dei componenti del nucleo familiare non si presenta al Centro per l'impiego entro il termine fissato dal Centro stesso;
- vi è l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore quando un datore di lavoro privato assuma a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, ovvero assuma a tempo determinato o mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del RdC.

Sommario

32. PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE - Articolo 1, Comma 151

Si proroga al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

Si dispone inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto 36 anni aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Sommario

33. DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI - Articolo 1, Comma 155

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno un reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71, che stipulano un contratto di locazione a

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

canone concordato, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, a condizione che questa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati dagli organi competenti per legge, spetta una detrazione dall'imposta lorda, per i primi 4 anni di durata del contratto di locazione, pari ad euro 991,60 ovvero, se superiore, al 20 % dell'ammontare del canone di locazione ma comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 2.000.

Sommario

34. BONUS MEZZOGIORNO - Articolo 1, Comma 175

È stata modificata la disciplina sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del mezzogiorno. Viene adeguata l'individuazione dei territori beneficiari a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sommario

35. TAX CREDIT LIBRERIE - Articolo 1, Comma 351

Vengono incrementate di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Sommario

36. BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI - Articolo 1, Commi 373 e 374

Con riferimento alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi viene stabilito che il decreto ministeriale attuativo ne disciplini le modalità di accesso alle informazioni contenute e la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

Inoltre, per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati sarà accessibile all'amministrazione finanziaria per finalità istituzionali.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

37. FONDO EDITORIA - Articolo 1, Commi 375-377

Viene istituito il "fondo straordinario per gli interventi a sostegno all'editoria", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023, destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati alla innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di formazione.

Sommario

38. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI - Articolo 1, Comma 378

Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell'entità e nel limite di spesa il credito d'imposta a favore delle imprese editrici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici.

Il bonus viene riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di euro 60 milioni per ciascuno dei predetti anni 2022 e 2023.

Sommario

39. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE - Articolo 1, Commi 478 e 479

Viene istituito il "Fondo per il sostegno alla transizione industriale", con una dotazione di **150 milioni di euro** a decorrere dal 2022, al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Con tale Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese con particolari riguardo a quelle che operano in **settori ad alta intensità energetica**, «per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate».

Sarà necessaria l'emanazione di apposito decreto attuativo.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

40. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI - Articolo 1, Commi 622-624

Per le **attività immateriali** le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore (come i **marchi** e **l'avviamento**), **la deduzione dei maggiori valori** conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3% **deve essere effettuata in misura non superiore**, per ciascun periodo d'imposta, a **1/50** di detto importo.

Nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di **assegnazione ai soci**, di **destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa**, di **consumo personale o familiare dell'imprenditore**, di **eliminazione dal complesso produttivo** di tali attività, **l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.**

Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Può essere versata un'**imposta sostitutiva** (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) **per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.**

Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione.

Sommario

41. CANCELLAZIONE DEL "CASHBACK" - Articolo 1, Commi 637-644

Viene **definitivamente abolito, con decorrenza 31.12.2021**, in anticipo rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati tramite utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

42. INAPPLICABILITA' VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI VERSAMENTO - Articolo 1, Comma 653

Viene stabilito che, per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applica l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente se il beneficiario risulti essere inadempiente ai versamenti relativi a cartelle di pagamento.

Sommario

43. PROROGA ENTRATA IN VIGORE NORME IVA DI CUI AL DL 146 DEL 2021 - Articolo 1, Comma 683

Viene prorogata al **1° gennaio 2024** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, in particolare, agli enti del terzo settore.

Sommario

44. ESONERO CANONE UNICO - Articolo 1, Commi 706 e 707

Si proroga al **31 marzo 2022** l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Inoltre, sempre fino al 31 marzo 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o loro ampliamento, possono essere presentate in via telematica allegando solo la planimetria, e gli esercizi di ristorazione somministrazione alimenti e bevande possono effettuare la posa in opera temporanea su suolo pubblico di attrezzature, pedane, tavolini, sedute ecc., per favorire il distanziamento.

Sommario

45. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - Articolo 1, Comma 711

È estesa la **facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali** anche nell'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Di tale estensione, però, possono beneficiare unicamente i soggetti che, nel 2020, non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni stesse.

Sommario

46. CREDITO D'IMPOSTA FILTRAGGIO ACQUA - Articolo 1, Comma 713

È prorogata al 2023 l'operatività del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

Sommario

47. SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE (SIIQ) - Articolo 1, Comma 718

Viene modificato il regime fiscale riconosciuto alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), che prevede, sostanzialmente, l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito che deriva dalla attività di locazione con l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti, stabilendo che il regime speciale in commento può essere esteso alle SpA, alle Sapa e alle Srl svolgenti, in via prevalente, attività di locazione immobiliare, su opzione congiunta, a condizione che il capitale sociale non sia inferiore a 50.000 euro, qualora alternativamente si trovino in una delle seguenti situazioni che si riportano letteralmente:

- una SIIQ o SIINQ possieda più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili;
- almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare, il cui patrimonio è investito almeno per l'80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

48. CREDITO D'IMPOSTA PER FRUIRE DI ATTIVITA' FISICA ADATTATA - Articolo 1, Comma 737

Viene riconosciuto un credito d'imposta ai fini IRPEF alle persone fisiche che sostengono spese per fruire di attività fisica adattata. Sarà necessaria l'emanazione di apposito decreto attuativo.

Sommario

49. IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI - Articolo 1, Comma 743

Viene ridotta al 37,5%, per l'anno 2022, l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Sommario

50. RIENTRO DI CERVELLI - Articolo 1, Comma 763

Viene stabilito che i docenti e i ricercatori iscritti all'AIRE, o cittadini di Stati dell'Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, possono optare per l'applicazione del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti ed esclusione totale dall'IRAP.

Per poter godere della predetta agevolazione è necessario il versamento di un importo del 10% o del 5%.

Sarà necessaria l'emanazione di apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Sommario

51. CREDITO D'IMPOSTA FONTI RINNOVABILI - Articolo 1, Comma 812

Viene introdotto un credito d'imposta ai fini IRPEF, con una dotazione complessiva di euro 3 milioni, riconosciuto in presenza di spese documentate sostenute per l'installazione di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentato da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Sarà necessaria l'emanazione di apposito decreto attuativo.

Sommario

52. ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO - Articolo 1, Comma 913

Viene stabilito che, con riferimento alle cartelle di pagamento che sono **notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, il termine per l'adempimento risultante dal ruolo è fissato in **180 giorni**, in luogo dei sessanta giorni previsti a regime.

Sommario

53. SOSPENSIONE TERMINI PER LE SOCIETA' E LE FEDERAZIONI SPORTIVE - Articolo 1, Commi 923 e 924

È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Sommario

54. SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DI LIBERI PROFESSIONISTI - ARTICOLO 1, COMMI 927-944

È stata introdotta una specifica disciplina di sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti nelle ipotesi di malattia, infortunio, parto prematuro, interruzione di gravidanza, decesso. Le norme si applicano anche quando l'esercizio della professione avviene in forma associata o societaria, se il numero



Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

complessivo dei professionisti associati o dei soci è inferiore a tre ovvero il professionista è nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero, al giorno di inizio della cura domiciliare o al decesso.

Ai tributi sospesi si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dalla scadenza originaria alla data di effettivo pagamento, da versare contestualmente.

Chi beneficia della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
